

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1600
Del 23 NOV. 2020

OGGETTO:	AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra S.I.C. (matricola 4010466) – ex dipendente a tempo indeterminato - Liquidazione compenso sostitutivo delle ferie non fruito. Importo Complessivo Atto: €. 4.288,84.
----------	---

II DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 1492 del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore Area Gestione Risorse Umane Dott. Rodolfo MINERVINI che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO;

- che con determinazione dirigenziale n. 4485 del 15/04/2019 si è provveduto alla risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorrente tra questa Amministrazione e la Sig.ra S.I.C. con effetto 05/04/2019 per inidoneità permanente a qualsiasi proficuo lavoro;
Rilevato che la Sig.ra S.I.C. alla data di cessazione dal servizio non aveva fruito di gg.37 (trentasette) di ferie (gg. 01/2017; gg.28/2018 e gg. 08/2019) come si evince dalla nota prot. n. 50326 dell'11/09/2020 della Direzione del Dipartimento di Prevenzione ASL BA;

Accertato:

- che nella suddetta nota il dott. Domenico Lagravinese Direttore del citato Dipartimento ha specificato che non esistono agli atti istanza di ferie con parere sfavorevole e che la dipendente è

stata assente per malattia continuativamente dal 07/05/2018 al 04/04/2019, ultimo giorno di servizio;

- che, conseguentemente, la mancata fruizione delle ferie relative agli anni 2018 e 2019 da parte della Sig.ra S.I.C. è dipesa effettivamente da un lungo periodo ininterrotto di assenza per malattia nonché dal collocamento in quiescenza con effetto immediato a seguito del giudizio di inidoneità permanente del Collegio Medico Legale ASL BA;

Preso atto:

- che l'art. 72 del Personale del Comparto Sanità del 21/05/2018 al comma 8 stabilisce che "in caso di decesso del dipendente o a seguito di accertamento dell'inidoneità assoluta dello stesso ad ogni proficuo servizio, l'Azienda o Ente corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché, ove consentito ai sensi dell'art. 33 comma 10 (Ferie e recupero festività soppresse), una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti";


- che l'art. 33 al comma 11 stabilisce che "le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1" e al comma 14 stabilisce che "in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo;

- che il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con parere DPF n. 40033 dell'08/10/2012, i cui contenuti sono stati condivisi dal Ministero delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. n. 0094806 del 09/11/2012, ha chiarito che nel divieto alla monetizzazione delle ferie maturate e non fruite posto dal comma 8 dell'art. 5 del D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito in Legge 07/08/2012 n. 135 non rientrano i casi in cui "l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità. Resta fermo, in ogni caso, che la monetizzazione delle ferie in questi residui casi potrà essere disposta solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste e nel rispetto delle previsioni in materia di riporto.";

Ritenuto sulla scorta di quanto innanzi riportato, di procedere al pagamento sostitutivo di gg. 36 (trentasei) di ferie - limitatamente agli anni 2018 e 2019 - maturate e non fruite alla data del collocamento in quiescenza per inabilità dell'ex dipendente per motivi non imputabili alla volontà della medesima;

Il Funzionario Istruttore

Dott.sa Agata Vergari




Il Dirigente Amministrativo

Dott.ssa Letizia Veronico



Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Umane

Dott. Rodolfo Minervini



Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa:

di dare atto che, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono riportati integralmente, alla Sig.ra S.I.C. – ex dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda - spetta la liquidazione del compenso sostitutivo di gg. 36 (trentasei) di ferie relative agli anni 2018 e 2019 maturate e non fruita alla data di risoluzione del rapporto di lavoro;

di corrispondere - per il tramite dell'Ufficio Trattamento Economico dell'A.G.R.U. - in favore della Sig.ra S.I.C. la somma di € 3.149,39, al lordo delle ritenute di legge, calcolata in base agli atti d'ufficio secondo le norme di vigenti CCNL, per monetizzare n.36 giorni di ferie non fruita relative agli anni 2018 e 2019;

di imputare la spesa complessiva di € 4.288,84 comprensiva degli oneri ed IRAP, ai seguenti conti del Bilancio 2020:

€ 3.149,39 al Conto 270.120.00110 – Debiti v/personale dipendente per ferie maturate e non godute;

€ 871,75 al Conto 260.140.00860 – Debiti verso Enti Previdenziali per competenze esercizi precedenti;

€ 267,70 al Conto 270.110.00630 – IRAP per competenze esercizi precedenti;

di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Economico e all'Ufficio Previdenziale dell'A.G.R.U. per gli adempimenti di competenza.

di notificare l'avvenuta liquidazione all'ex dipendente interessata.

